



# CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE  
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE  
PER IL PIEMONTE

## INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2025

**RELAZIONE DELLA PROCURATRICE REGIONALE**

**Fernanda Fraioli**

TORINO, 28 FEBBRAIO 2025



CORTE DEI CONTI





# CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE  
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE  
PER IL PIEMONTE

## INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2025

RELAZIONE DELLA PROCURATRICE REGIONALE  
**Fernanda Fraioli**

TORINO, 28 FEBBRAIO 2025



*Avvocato senza passione,  
giudice senza imparzialità:  
questo è l'assurdo psicologico,  
nel quale il pubblico ministero,  
se non ha uno squisito senso di  
equilibrio, rischia a ogni istante  
di perdere, per amore di  
serenità, la generosa  
combattività del difensore o,  
per amore di polemica, la  
spassionata oggettività del  
magistrato.*

P. Calamandrei "Elogio dei giudici"

*La relazione può essere consultata, in formato elettronico, sul sito istituzionale della Corte dei conti.*



*Eccellentissimo Presidente,*

*Eccellenze, Signori Avvocati, Signore e Signori,*

*prima di iniziare la mia relazione, desidero formulare a Lei sig. Presidente e ai membri del Collegio i miei più sentiti ringraziamenti di benvenuto, come anche a tutti i vertici delle Autorità giudiziarie e delle Amministrazioni, molti dei quali qui oggi presenti, che mi hanno piacevolmente ricevuto negli incontri di presentazione all'atto del mio recente insediamento presso la Procura piemontese che oggi mi onoro di rappresentare.*

*Desidero, altresì, unirmi – in modo sintetico, per non ripetermi sottraendo minuti preziosi, ma di certo, non meno sentito – al Suo saluto a tutte le autorità che hanno ritenuto di onorarci della loro partecipazione alla presente manifestazione.*

*Così, al rappresentante del Consiglio di Presidenza, il Procuratore Generale pres. Pio Silvestri, dell'Associazione Magistrati, la Vicepresidente Adelisa Corsetti e dell'Ordine degli Avvocati, il Cons. Arnaldo Narducci, per i quali, superfluo ed al contempo riduttivo, sarebbe dichiararsi onorati di questo privilegio che non a tutti hanno potuto riservare per i molteplici e ben elevati impegni istituzionali da fronteggiare.*

*Un particolare ringraziamento, altresì, ai colleghi che, insieme a me rappresentano il Pubblico Ministero presso la Sezione di questa Corte ai quali va tutta la riconoscenza per il lavoro svolto nell'arco dell'anno appena trascorso riguardo al quale io non ho merito alcuno, ma unicamente il privilegio di riferire in questa sede essendomi insediata allo scadere dell'anno appena trascorso.*

*Non di meno i ringraziamenti vanno tributati al solerte personale di supporto dell'intera Procura che non ha il vezzo di lesinare energie offrendo sempre la propria disponibilità e competenza.*

*Desidero, infine, ma non certo per ordine di importanza, ringraziare quelli che per ogni Procura sono gli irrinunciabili compagni di viaggio, ovvero le Forze dell'Ordine, nello specifico del Corpo della Guardia di Finanza, dell'Arma dei Carabinieri e del Genio dell'Esercito Italiano.*



Premetto di essermi insediata presso la Procura Piemonte in qualità di Procuratrice Regionale soltanto in data 11 novembre 2024 per cui, come testé anticipato, ho unicamente l'onore di riferire sul lavoro svolto durante l'anno appena trascorso.

Al mio arrivo erano in carico all'ufficio:

- **n. 4.648** istruttorie;
- **n. 6** magistrati di cui uno in aggiuntiva anche presso la Procura Valle d'Aosta che, nello scorso mese di gennaio è stata prorogata, senza soluzione di continuità, per un altro semestre al termine del quale auspichiamo di riaverlo in assegnazione esclusiva;
- **n. 15** unità di personale, in misura inferiore di n. 2 atteso che, a seguito di pensionamenti, non sono state sostituite.

Nella relazione renderò conto unicamente dell'attività svolta in questa sede, senza alcun confronto con differenti realtà territoriali, atteso che ritengo che ognuna abbia un proprio background che non la rende a ciò assoggettabile.

Oltre che a fornire le canoniche notizie in merito, procederò a far luce sulle potenzialità meno conosciute dell'organo contabile che – proprio perché appannaggio dei soli addetti ai lavori – non gli conferiscono il giusto rilievo che, invece, merita e per le quali, spesso, è sottovalutato e tacciato di poca o scarsa produttività (quand'anche di non utilità alcuna), tanto da sollecitare interventi normativi *in peius*.

§§§§§§§§§§

L'inaugurazione dell'anno giudiziario è notoriamente l'occasione per dibattere in pubblico – sia alla presenza degli addetti ai lavori che della comunità amministrata – di quanto ha formato oggetto di attenzione dell'Istituto nel corso dell'anno appena concluso.

Ma anche occasione per operare, più in generale, un focus sui principali problemi che affliggono il Paese di cui la Corte dei conti per mandato costituzionale è chiamata ad occuparsi nel fornire quella parte del servizio giustizia cui è preposta.

Quindi, più che indugiare sull'elencazione delle novelle normative e giurisprudenziali dell'anno appena trascorso, assolutamente note ai più, si ritiene di cogliere l'occasione per rendere edotta la collettività tutta delle fattispecie che sono cadute sotto la lente del giudice

contabile.

Ma anche occasione per esporre tutte le potenzialità sottaciute e, soprattutto, delle cause di tale inespressione.

È, infatti, anche un utile opportunità – purtroppo negletta – per consentire all’utenza di comprendere perché molte delle questioni che vengono portate all’attenzione del requirente contabile non vedono poi un esito giudiziale.

Lo scollamento tra le aspettative ed i numeri riportati nelle relazioni è, a volte, così smisurato da dare seguito, da un lato, a considerazioni di sconforto da parte di chi si sente danneggiato e, quindi, non tutelato e, dall’altro, a interventi legislativi che teoricamente, ma solo teoricamente, possono sembrare in linea con i dati numerici.

Questo dipende dal fatto che ad attrarre l’attenzione del lettore sono i grandi numeri: le sentenze emesse, gli atti di citazione notificati, l’ammontare dei recuperi effettuati e, soprattutto, quello delle sentenze di condanna.

Eppure, l’attività giurisdizionale del magistrato contabile non è solo questo, visto che si snoda in mille altri rivoli poco attenzionati, ma che rivestono un’importanza altrettanto pregevole.

Se non si esaminano con la stessa attenzione e profondità i numeri di tutte queste altre voci – che, pur sembrando minoritarie, non lo sono – si ottiene una falsa ed ingenerosa rappresentazione dell’intero Istituto a livello nazionale che esita nella considerazione di una sua inutilità presso la collettività amministrata e, ancor peggio se si può, di necessario intervento legislativo di *reformatio in peius*.

L’attività del giudice contabile è stata da sempre ingenerosamente valutata solo nei suoi valori finali e numerici.

In buona sostanza quante sentenze, quanto recuperato a fronte delle richieste effettuate

dall'organo inquirente e, in un'epoca di derivazione statistica, banalmente quante pronunce emette ogni singolo giudice e quanto poco si recupera in rapporto alle stratosferiche risorse pubbliche sperperate.

Per non parlare dei minuti che si conteggiano come dedicati alla stesura degli atti(!).

A fronte di innumerevoli cattedrali nel deserto tutto ciò che il giudice contabile può fare evoca, pur sempre alla mente, la montagna che partorisce il topolino.

E questo facilmente conduce allo sconforto dell'utenza e a legittimare il legislatore a proporre un *restyling* dell'Istituto e delle sue funzioni.

Entrambe le reazioni, però, sono del tutto ingenerose perché figlie di una non accurata ed approfondita conoscenza dell'attività propedeutica svolta per arrivare al prodotto finale così riduttivamente considerato, ma anche di tutta quella che non ha l'onore di assurgere a prodotto finito e, per così dire, "commerciabile".

Il lavoro della Procura inizia molto tempo prima di una sentenza e su molti altri fonti che, pur non assurgendo agli onori della cronaca, di fatto assorbe energie e abnegazione nel cercare di contrastare fenomeni di *mala gestio* del pubblico danaro.

La Procura della Corte dei conti è, per definizione, la voce di chi voce non ha, da approfondire prima di agire.

La voce è quella della collettività amministrata in nome della quale il giudice poi emetterà la sentenza che sarà letta anche da chi denunciante non è stato, ma parimenti si compiace dell'aggressione della fattispecie dannosa per l'Erario perché ha coscienza che il bene comune non è *res nullius*, ma bene di tutti.

E, quindi, per una volta, anziché concentrarsi sui numeri ufficiali – per i quali non solo si rimanda alla documentazione scritta, ma soprattutto a quanto molto più magistralmente di me è stato capace di fare il Presidente della Sezione Giurisdizionale – è bene soffermarsi

sull'intera attività che forma la struttura ossea del lavoro di Procura.

Possiamo, anche qui cominciare dai numeri e dalle tipologie per poi arrivare ai motivi che non consentono la loro diffusione, ma prima ci sia consentita una breve, ma necessaria digressione per sollecitare un differente punto di vista.

Nella nota *querelle* che da lungo tempo ancora anima contrapposizioni tra il nostro Istituto ed il legislatore che ruota intorno alla ormai famigerata “paura della firma” dei funzionari pubblici, sembra essere sfuggito un aspetto che proprio trascurabile non è: la comunità amministrata.

È notorio che la Corte dei conti, esattamente come ogni altro giudice, amministra la giustizia in nome del popolo italiano.

Ed in questo ha il preciso compito di guardiano delle risorse pubbliche nei confronti di quanti a vario titolo sono preposti alla loro gestione e/o ne vengano comunque in contatto.

Pur sempre, però, in nome del popolo italiano tutto, indipendentemente dal fatto che gestiscano o fruiscono soltanto delle risorse comuni.

Eppure, la legislazione ora in vigore ed i vari provvedimenti spot che sono stati adottati negli ultimi anni – a motivo di Covid e PNRR all'inizio – si sono preoccupati soltanto di tutelare una parte della collettività, ovvero quella che ha il compito istituzionale di gestire (al meglio) le risorse economiche conferite proprio per rilanciare l'economia dopo la crisi pandemica allo scopo di consentire lo sviluppo dell'intero Paese, atteso che al 31 dicembre scorso sono risultati erogati già circa 43 miliardi di euro nei diversi settori chiave dalla transizione ecologica, alla mobilità sostenibile, all'istruzione, alla salute.

In questo vorticoso susseguirsi di avvenimenti, ma soprattutto di novelle normative, che abbiamo potuto registrare nell'ultimo quinquennio, dobbiamo registrare che l'accento, è stato essenzialmente posto sui gestori, dei quali è stata di molto enfatizzata la paura della

firma, dimenticando che i provvedimenti adottati e la correttezza della loro amministrazione è affare dell'intera popolazione che è la diretta destinataria di eventuali nefaste conseguenze di comportamenti non corretti e/o di impunità legislativamente previste.

Il cittadino medio, d'abitudine, è separato da un'abissale distanza dalle sentenze della Corte dei conti, storicamente ritenuto materiale solo per gli addetti ai lavori valutate troppo tecniche, troppo specifiche, troppo difficili da capire anche a coloro che possono fregiarsi di un discreto bagaglio culturale.

È, invece, vicino alle notizie della stampa che presentano un linguaggio maggiormente accessibile ai più e che per la funzione di megafono che naturalmente svolge degli argomenti in esse trattate, ben può porsi quale veicolo per avvicinare la collettività alla conoscenza della gestione e dell'amministrazione delle proprie risorse economiche.

Purtuttavia, non tutti gli argomenti assurgono agli onori della cronaca lasciando molta parte della popolazione all'oscuro di quanto viene operato in suo nome e per suo conto.

Tale discrepanza non facilita la comprensione del reale stato di cose da parte di quella comunità amministrata i cui danari vengono spesi.

Valga per tutti il profondo divario tra l'ammontare delle risorse non correttamente gestite ed il loro recupero in ammontare fisiologicamente inferiore da parte dei giudici nei contenziosi.

È difficile comprendere perché a fronte di danni di milioni, il recupero è di poche centinaia di euro o addirittura nullo, o magari perché a fronte di cattedrali nel deserto nessuno ne risponde, se si sconoscono i meccanismi della giurisdizione contabile e la normativa posta a suo fondamento.

Valga per tutti, a mero titolo esemplificativo, il potere riduttivo del giudice contabile che – se dal lato prettamente giuridico gli addetti ai lavori, barcamenandosi tra

l'interpretazione risarcitoria e quella sanzionatoria della responsabilità amministrativo-contabile, una risposta ai dubbi riescono a darsela – l'utenza poco riesce a capire come, a fronte di danni particolarmente ingenti, i recuperi ammontino a poche migliaia di euro.

Se infatti per i reati comuni ci si riesce ad improvvisare investigatori, opinionisti o esperti in materia grazie alle trasmissioni televisive seguitissime e numerose, non altrettanto avviene con quella parte della giustizia che si occupa di danno erariale.

Eppure, le risorse sono comuni, cioè di tutti noi.

Ma di ciò, magicamente, ci si avvede soltanto a danni perpetrati e al minimo (o nient'affatto) recuperati e/o sanzionati che scatenano considerazioni che poco hanno di commendevole.

Per non parlare di espressioni che celano incredulità circa l'efficienza dell'organo giudiziario preposto al loro recupero che arrivano, perfino, a delegittimare l'intera classe magistratuale bollandola come ripiegata su sé stessa, autoreferenziale ed intenta soltanto a difendere quelli che, a torto, sono considerati privilegi della categoria.

In tutto il vociare che si è sviluppato intorno alla c.d. paura della firma, che si è preoccupato soltanto di una parte della popolazione, sono state dimenticate due importanti conseguenze.

**La prima** è che l'eliminazione della possibilità di chiamare a rispondere i gestori di una non corretta amministrazione per colpa grave, riverbera i propri effetti direttamente su tutta quella parte di popolazione – che è poi la maggioranza – che subisce gli effetti dei loro comportamenti e che continua a non intendere perché non vengano adeguatamente sanzionati per le loro sconsiderate scelte gestionali che comportano un danno all'erario, quindi alla collettività, e di cui non potranno mai essere chiamati a rispondere.

**La seconda** è che prima di arrivare all'*extrema ratio* dell'eliminazione della

responsabilità amministrativo-contabile e, quindi, alla sterilizzazione dell'azione della Corte dei conti, ben altri passaggi sarebbe opportuno, e indubbiamente proficuo, mettere in atto.

Senza andare troppo lontano, basti pensare alla corretta e continua formazione dei funzionari agenti pubblici e all'eliminazione di norme spot in favore di una normativa semplice, chiara e comprensiva di tutti gli strumenti idonei al perseguimento del danno erariale.

La "*corruptissima re publica plurimae leges*" espressione di tacitiana memoria dall'intuitivo significato è ancora oggi attualissima nel significare che lo Stato quando è molto corrotto, la legalità viene meno e le leggi si moltiplicano rendendo ardua la loro comprensione e successivamente la loro agevole applicazione che ha quale comodo effetto, quello di favorire il malaffare.

Quindi, prima di sterilizzare la meritoria funzione del massimo organo di controllo dello Stato – non dimentichiamo prevista da apposito dettame costituzionale – sarebbe opportuno andare per gradi incominciando, ad es., dalla formazione continua dei funzionari che, per aver vinto un concorso che li ha immessi nei ruoli, hanno dato piena dimostrazione di una buona preparazione culturale, ma che abbisogna, per forza di cose, di essere sistematicamente incentivata con la conoscenza non più dei libri di testo, ma delle tecniche gestionali ispirate alle pronunce dei giudici che, per mestiere, forniscono quella cassetta degli attrezzi che ogni buon artigiano dell'amministrazione deve saper utilizzare.

Attrezzi che provengono tanto dall'attività di controllo svolta dalla Corte dei conti, quanto da quella giurisdizionale la quale ultima, lungi dall'essere una tagliola per l'amministratore pubblico deve, al contrario, essere correttamente considerata in quel che realmente è, ovvero una guida autorevole a patto, però, che venga sempre seguita, onde percepire e metabolizzare gli adeguati comportamenti da tenere e, soprattutto, correttamente intesa.

D'altronde lo storico aforisma latino *scientia potentia est* che tradotto suona “sapere è potere”, sta a significare proprio che conoscere fondatamente una qualunque disciplina è il presupposto per utilizzarla al meglio e, nel caso specifico, per non incorrere nelle temute responsabilità.

Da sempre la Corte è stata in questo modo al fianco dell'amministratore del quale non può, per ordine prestabilito, fare le veci, né cooperare sullo stesso piano, ma in posizione differente, al fine di scongiurare una sovrapposizione di ruoli che significherebbe cogestione e, quindi, perdita dei rispettivi ruoli di amministratore e di controllore.

Seppur al medesimo fine dell'efficienza e dell'efficacia della macchina amministrativa, si muovono, però, su piani differenti e assolutamente non sovrapponibili essendo uno l'amministrazione l'altro il giudice, ontologicamente differenti.

Ma, pur sempre, concorrenti alla comune causa di un'amministrazione efficiente.

E come non rilevare come sia fortemente indicativa del valore tributato alla Corte dei conti nell'onerosa condivisione di tale compito, la recentissima levata di scudi degli amministratori locali dei vari territori – tra i quali possiamo annoverare, ci sia consentito con grande piacere, quelli piemontesi, che tramite stampa è arrivata a tutti noi e fortunatamente anche al legislatore – circa l'accorpamento delle sedi regionali della Corte dei conti in quattro macroaree e del relativo stravolgimento delle funzioni di cui all'emendamento presentato lo scorso mese di gennaio all'ormai famigerato disegno di legge fortemente ingeneroso per l'attività tutta della magistratura contabile nell'esercizio del controllo della gestione del pubblico danaro.

Nello specifico della realtà torinese è stato, altresì, detto “*decisione sbagliata e lesiva della storia della nostra città*” con chiaro riferimento – al contempo affettivo e oltremodo riguardoso – all'Istituzione contabile e ad uno dei suoi più illustri concittadini che ebbe a fondarla.

Si è percepito con la massima consapevolezza che l'allontanamento dal territorio di un presidio di legalità come quello contabile – che, invece, nel 1994 fu deciso di portare vicino alla locale popolazione proprio per le motivazioni che ora si sovvertirebbero – può significare soltanto allontanamento della collettività dalle Istituzioni di cui fanno parte che non sono, come da sempre, solo ed esclusivamente le amministrazioni locali, ma anche lo Stato che, per definizione, non può essere lontano dai suoi amministrati.

Un territorio che già nell'ambito della propria Regione è fisicamente lontano dal capoluogo, storicamente sede del potere gestionale e politico, non può essere allontanato anche dalla magistratura contabile che, per definizione, persegue i suoi interessi primari a vedere tutelati i propri danari.

Una popolazione deve, semmai, essere resa maggiormente edotta della possibilità che ha di valutare direttamente e personalmente l'operato di chi, per mandato costituzionale, opera in suo nome e per le sue necessità.

E questo può farsi soltanto se si ha la possibilità di adire quel giudice contabile (e per esso la Procura) che ne ascolta la voce e la anima, interloquendo con l'amministratore al fine di correggere la rotta del proprio agire burocratico laddove non rispondente ad una buona gestione oggettivamente intesa.

Perché portare altrove le proprie problematiche tipiche del territorio, tanto più ristretto e lontano dal centro di gestione, avrebbe significato perdere il contatto con quella realtà amministrativa che non si può auto-amministrare perché per legge ciò è destinato ad altri, ma di cui si costituisce, pur sempre, il tessuto connettivo destinatario della corretta gestione di beni e risorse comuni.

Auspichiamo che pari sensibilità il territorio nutra con riferimento al più vasto disegno di legge in discussione di cui la formazione delle macroaree regionali ha voluto essere soltanto un emendamento, nella consapevolezza che l'eliminazione della possibilità di

perseguire condotte contrassegnate da colpa grave non renderà maggiormente efficiente la macchina pubblica.

Sempre a fini collaborativi con il legislatore che ritiene di dover rimodulare l'attività del nostro istituto, si segnala come di non trascurabile rilievo sia anche una rivisitazione della normativa in chiave di linearità, semplicità, nonché di facile ed incontrovertibile applicazione.

Tanto renderebbe meno arduo il compito del gestore non più focalizzato ad individuare un'interpretazione possibile tra le tante, idonea a bypassare il giudizio del controllore pubblico, ma a tenere maggiormente in conto le pronunce dei giudici rese nei vari settori a mo' di guida della quotidiana gestione delle comuni risorse che in termini pratici si traduce in maggiori servizi per l'intera popolazione e minori rischi per il gestore che alcun paragone ha con l'eliminazione della colpa grave per la paura della firma che ora lo attanaglia.

Non è, infatti, da dimenticare che le somme che si sono volute inizialmente tenere indenni da controlli e responsabilità, se pur vero è che il 36,5% sono sovvenzioni a fondo perduto, altrettanto vero è che per il restante 63,5% sono prestiti che andranno restituiti e che, se non ben gestiti, graveranno ancora una volta e ancora di più proprio sulle spalle di quel popolo italiano, già sufficientemente onerato.

Il quale, a fronte di un eventuale sperpero ingiustificato ed impunito di denaro, non ha che lo sconcerto, il quale moltiplicato per "N" significa soltanto allontanamento del cittadino dalle Istituzioni nel suo complesso, ma soprattutto allontanamento da quei principi per i quali i padri costituenti molto lottarono per il bene comune.

La semplicità di tali concetti richiama alla mente un'espressione ormai entrata nel lessico ordinario come l'Uovo di Colombo che origina da un aneddoto popolare ricondotto al navigatore genovese, con la quale si è soliti indicare una soluzione insospettatamente semplice ad un problema apparentemente impossibile.



Intanto la provenienza.

Che le notizie di danno provengano da svariate fonti, la maggior parte delle quali istituzionali, significa che sentito e osservato è l'obbligo di denuncia che grava sui soggetti pubblici posti ai vertici istituzionali per consentire al Pubblico Ministero contabile presso la Corte dei conti di attivarsi con celerità al fine di adottare gli atti di propria competenza nei confronti dei presunti responsabili di un (altrettanto presunto), danno erariale, fornendo ogni utile elemento di valutazione.

In tal senso è l'art. 53 del Codice di Giustizia Contabile.

Purtuttavia, a fronte delle numerosissime amministrazioni disseminate sul territorio, mi duole rilevare che le denunce risultano ancora percentualmente di molto inferiori.

Per questo richiamo l'accurato appello, già presente nella relazione dello scorso anno giudiziario, *“acché abbiano ad essere prontamente segnalati alla Procura contabile tutti i fatti di potenziale danno all'erario, sia da parte di chi deve assolvere al puntuale obbligo di denuncia di cui all'art. 52 del Codice di giustizia contabile, sia da tutti quelli che sono chiamati a svolgere funzioni di controllo, interno ed esterno, nelle pubbliche amministrazioni ad ogni livello territoriale”*.

E aggiungo di mio pugno anche il privato, il quale pur non essendo intestatario di alcuna funzione di controllo codificata come l'Amministrazione, ne ha una ben più sostanziosa, di controllo delle proprie finanze, sia pure in condivisione con il resto della collettività alla quale appartiene.

È appena il caso di ricordare che la denuncia di fatti dannosi per il pubblico erario, che costituisce l'irrinunciabile presupposto per l'attivazione del sistema giurisdizionale finalizzato all'accertamento delle responsabilità amministrative per il corretto uso delle risorse pubbliche, è a garanzia dell'interesse di tutti i cittadini.

Perché, se vero è che l'azione del Pubblico Ministero contabile è obbligatoria, altrettanto vero è che la sua attivazione non può prescindere dalle denunce di danno disciplinate nel loro contenuto dall'art. 53 del c.g.c. come quelle contenenti precisa e documentata esposizione dei fatti e delle violazioni commesse, l'indicazione ed eventualmente la quantificazione del danno, nonché, ove possibile, l'individuazione dei presunti responsabili, l'indicazione delle loro generalità e del loro domicilio.

E quando a denunciare sono i privati, la situazione non cambia.

L'art. 52 c.g.c. li equipara, senza mezzi termini, ai dirigenti o ai responsabili dei servizi, pur ritenendoli *“non sottoposti all'obbligo di cui al presente comma”* ma assicura loro la medesima garanzia quando dice che *“sono comunque tenute riservate le generalità dei soggetti pubblici o privati che segnalano al Procuratore Regionale eventi di danno”*.

Il numero piuttosto basso dei denunciatori privati però – solo n. 136 – denota una scarsa conoscenza dell'Istituto e delle potenzialità che essi posseggono nel tutelare gli interessi che sono loro propri.

Negli ultimi tempi, poi, il grande ed immotivato clamore registrato sulla c.d. *“paura della firma”*, deve ritenersi che non li abbia di certo incoraggiati a segnalare presunti pregiudizi economici alle finanze collettive alle quali tutti, in quota parte, partecipiamo e di cui si viene defraudati laddove non vengano giustamente perseguiti i comportamenti illegittimi causativi di danno all'Erario.

Un argomento questo, largamente percorso ed affrontato, sì, ma purtroppo con unilateralità e, siccome, ripetesi, la Procura della Corte dei conti è la voce di chi voce non ha, ci sia consentito ribadire che considerazioni in proposito meritano bilateralità, per assicurare adeguata valutazione dei bisogni della collettività tutta, a disposizione della quale, il servizio giustizia è posto.

## **B) Tornando ai numeri**

Delle n. 1.014 denunce pervenute, provenienti da svariate fonti, le pre-archivate, ovvero archiviate antecedentemente all'apertura dell'istruttoria in ossequio al disposto di cui all'art. 54 c.g.c., ammontano a n. 154 e rappresentano quelle che difettano dei requisiti di specificità e concretezza o che per la loro manifesta infondatezza non hanno consentito l'apertura di un regolare procedimento istruttorio per la trattazione del relativo fascicolo.

Archivate a seguito di approfondimenti istruttori sono, invece, n. 792.

Queste sono indicative della tipologia di interventi che non assurgono agli onori della cronaca per non portare ad un risultato numerico sotto forma di sanzione da applicare e/o applicata in sede giudiziale, ma che racchiudono in sé altri numeri dall'altissimo significato.

Nello specifico dell'anno trascorso si sono avute:

- n. 202 richieste istruttorie;
- n. 335 decreti istruttori;
- n. 30 deleghe istruttorie;
- n. 43 convocazioni;
- n. 9 audizioni istruttorie,
- per un totale di n. 619 atti rientranti nella più importante ed ineludibile delle funzioni requirenti.

Anche in questo caso è d'obbligo – proprio per lo scarso pregio e rilievo che le è sempre stata tributata – soffermarsi a riflettere sull'importanza negata a tale funzione che, anche laddove non consente un esito giudiziale, ha pur sempre un valore, per così dire, giustiziale.

Non sempre un'indagine, anche laddove abbondantemente approfondita e di lunga

durata, è capace di portare ad un esito giudiziale, per le più svariate motivazioni.

In primis, non si può non menzionare la norma che va sotto il nome di “scudo erariale” che introdotta temporaneamente nel lontano anno 2020 – con un decreto-legge a valenza semestrale e solo per arginare le problematiche legate alla pandemia da Covid-19 ed alle necessità di gestire i fondi del PNRR – ancora perdura nella sua vigenza essendo stato per l’ennesima volta, senza soluzione di continuità, prorogato fino al prossimo 30 aprile 2025.

L’art. 11 del D.L. 9 marzo 2020, n. 14 – che originariamente lo aveva introdotto – e prevedeva una disciplina provvisoria che con riguardo alle condotte attive, da sempre individuate nel dolo e nella colpa grave, limitava la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti alle sole ipotesi dolose, è stato sostituito dall’art. 21 del D.L. 76/2020 che ha esteso la disciplina restrittiva a tutte le tipologie di danni e non soltanto a quelli legati all’emergenza da fronteggiare limitandola, altresì, esclusivamente al dolo ed alla sua prova che richiede la volontà dell’evento dannoso.

La dichiarata eccezionalità del rimedio da parte della Corte costituzionale, poi, con la sentenza n. 132 del 2024 con la quale ha anche indicato gli strumenti che il legislatore deve seguire per attuare un’organica innovazione, né è un più che valido esempio.

Se poi si considera la recente abolizione del reato di abuso d’ufficio, le limitazioni anziché diminuire si devono ritenere aumentate.

Se la finalità era l’incentivazione dell’efficienza amministrativa, il risultato è, però, stato il drastico ridimensionamento della sfera di azione delle Procure contabili che si sono trovate limitate nel loro storico compito di perseguimento della non corretta gestione delle risorse pubbliche come se i controlli potessero effettivamente frenare chi correttamente si comporta nel proprio agire amministrativo.

La conseguenza di tale stato di cose – peraltro non adeguatamente spiegato alla

collettività – ha comportato una contrazione importante del numero delle fattispecie aggredibili per il ristoro dei danni subiti dall’Erario che ha portato alla totalizzazione del numero degli inviti a 61.

In numerosi di essi è stata disposta anche l’audizione dei soggetti chiamati in giudizio che notoriamente ha una funzione collaborativa con il PM contabile nel chiarire i lati lasciati eventualmente oscuri dalle indagini effettuate.

È la Corte costituzionale con sentenza 4 giugno 1997, n. 163 a precisare, collocando l’invito nella fase preprocessuale, precedente, quindi, all’accertamento delle responsabilità, che si tratta *“di un atto che muove dall’acquisizione di ulteriori elementi, se del caso anche di carattere esimente, in vista delle conclusive determinazioni che non necessariamente dovranno essere nel senso dell’inizio dell’azione di responsabilità”*.

Conseguentemente:

- N. 70 sono state le citazioni depositate entro il 31 dicembre 2024
- N. 75 le sentenze in materia di responsabilità di cui:
  - n. 44 di condanna;
  - n. 1 di condanna parziale;
  - n. 7 di assoluzione;
  - n. 23 emesse a seguito di rito abbreviato;
- n. 200 in materia di giudizio di conto;
- n. 1 ordinanza in materia di sequestri e relativi reclami;
- **Euro 13.298.097,38** l’importo totale delle condanne.

Le requisitorie in udienza sono state pari a:

- n. 77 nei giudizi di responsabilità;
- n. 206 nei giudizi di conto;
- n. 49 camere di consiglio per rito abbreviato;
- n. 1 per sequestri.

### **C) Altri strumenti a tutela del credito erariale**

Il giudice contabile, oltre al canonico giudizio di responsabilità amministrativo-contabile che inizia con le indagini e termina con la pubblicazione della sentenza, ha a disposizione anche altri strumenti, debitamente disciplinati dal Codice di Giustizia Contabile, cui fare ricorso per assicurare la tutela del credito erariale:

#### **a) Il sequestro conservativo dei beni**

Nella duplice forma *ante causam* o in corso di causa – è una forma di tutela del credito erariale che consente al Pubblico Ministero di chiederlo con riferimento ai beni mobili e immobili del presunto responsabile, comprese somme e cose allo stesso dovute, nei limiti di legge, contestualmente all’atto di citazione o, in corso di causa, con separato ricorso.

A concederlo, il Presidente della Sezione e può convertirsi in pignoramento.

n.1 sequestro conservativo *ante causam*, per un importo di 553.082,52 euro, è stato richiesto dalla Procura nell’anno di riferimento, nei confronti del presunto responsabile di un danno erariale c.d. da disservizio.

L’istanza cautelare non è stata, però, condivisa dalla Sezione Giurisdizionale, perché ha ritenuto la non configurabilità del *periculum in mora* in assenza di condotte distrattive, queste ultime non evincibili dal mancato esperimento da parte del convenuto di azioni di riduzione e reintegrazione della legittima.

## **b) I giudizi di conto**

Ai sensi dell'art. 137 c.g.c., la Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre Pubbliche Amministrazioni secondo quanto previsto a termini di legge in quanto la resa del conto – unitamente alla custodia e alla restituzione dei beni e dei valori ricevuti per debito di servizio all'inizio del mandato – rappresenta per costoro un obbligo ineludibile a cui non è dato sottrarsi.

A norma di giurisprudenza, la Corte è chiamata a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico e, dunque, ha avuto in carico risorse finanziarie provenienti da bilanci pubblici, sia in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha speso, e dunque non risulti gravato da obblighi di restituzione.

In caso di mancato deposito, gli strumenti a disposizione sono:

### **b.1) Istanze per resa di conto**

Il mancato tempestivo deposito del conto giudiziale da parte degli agenti contabili tenuti a tale adempimento, ai sensi dell'art. 139 c.g.c., legittima il Pubblico Ministero a seguito di comunicazione da parte della Sezione giurisdizionale, a formulare istanza per resa di conto.

Detto ricorso contiene tutti gli elementi in fatto e in diritto su cui si fonda l'obbligo di resa del conto con la richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato omesso deposito del conto entro il termine fissato.

**N. 3** sono state, nell'anno di cui si riferisce:

a) un ricorso ha riguardato la resa del conto da parte della Società Concessionaria per la gestione di un Aeroporto, inerente alla riscossione ed al successivo riversamento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco.

La Sezione giurisdizionale, ritenendo che dagli atti prodotti dalla Procura emergesse

con certezza la qualifica di agente contabile, ha assegnato alla società agente contabile un termine per il deposito dei conti giudiziali.

b) Altri due giudizi di resa di conto sono stati attivati nei confronti dei Presidenti pro tempore di un Consorzio di Bacino Imbrifero Montano, detentore negli anni, di un consistente numero di azioni della società che gestisce gli impianti idroelettrici ubicati nel territorio consortile.

La Sezione giurisdizionale, anche qui, ha accolto il ricorso, assegnando il termine per la presentazione dei conti giudiziali dei titoli azionari.

### **b.2) Conclusioni nei giudizi di conto**

Nei giudizi di conto – disciplinati dagli articoli dal 137 al 150 del c.g.c. – il Pubblico Ministero esprime il proprio avviso e rassegna le proprie conclusioni nell'interesse della legge e dell'erario, secondo le norme ivi contenute e adotta ogni provvedimento di sua competenza, anche d'urgenza, a tutela delle ragioni erariali.

**N. 198** sono state, nell'anno di riferimento, le conclusioni rese nei giudizi di conto.

### **b.3) Pareri su decreti di discarico del contabile**

Ai sensi dell'art. 146 del c.g.c., il Pubblico Ministero, entro il termine perentorio di 30 giorni, esprime il proprio avviso in ordine al discarico del contabile proposto in apposita relazione dal Presidente della Sezione laddove il conto chiuda in pareggio e risulti regolare.

Se non è espresso avviso contrario entro tale termine, l'approvazione del conto è data dal Presidente della Sezione Giurisdizionale, con decreto di discarico che viene comunicato, oltre che all'agente contabile anche al Pubblico Ministero.

Nei casi in cui così non possa provvedersi, il Presidente fissa, con decreto, l'udienza per la discussione del giudizio, assegnando un termine per il deposito di memorie e documenti e delle conclusioni del Pubblico Ministero.

**N. 1097** sono stati i pareri su decreti di discarico del contabile.

**c) Pareri sui giudizi abbreviati**

Sempre a fini specificatamente deflattivi del contenzioso giudiziario, ma anche a quello precipuo di incamerare in modo certo ed immediato somme di pertinenza dell'Erario, il c.g.c. all'art. 130, prevede il rilascio del parere concorde del Pubblico Ministero contabile al pagamento di una somma non superiore al 50% della pretesa risarcitoria azionata in citazione e presentata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta quale specifica richiesta di rito abbreviato in alternativa al giudizio ordinario.

**N. 31** sono stati i pareri sui giudizi abbreviati.

**D) Dati relativi all'attività di monitoraggio sull'esecuzione delle sentenze da parte delle Amministrazioni**

Nell'anno di riferimento, l'attività di monitoraggio della Procura ha fatto registrare n. **426** protocolli in partenza di note inviate alle Amministrazioni per l'esecuzione delle sentenze esecutive e dei sequestri, solleciti, numero di pareri, indirizzi, richieste di aggiornamento sullo stato dell'esecuzione, accertamenti patrimoniali esperiti.

Non si sono verificate questioni di particolare interesse in fase di esecuzione e nessun fascicolo per mancata esecuzione di sentenze di condanna, è stato aperto.

È questo un argomento che, pure si presenta poco conosciuto e abilissimo a falsare il corretto concetto che deve aversi dell'attività giurisdizionale della Corte dei conti.

A torto si ritiene che dopo le sentenze, anche particolarmente significative da un punto di vista dell'ammontare delle sanzioni inflitte, non si rientri in possesso delle somme mal gestite e non ci si preoccupi di saperne l'esito.

Tacciando di negligenza, a volte neppure tanto velatamente, il giudice contabile per il

mancato rientro nelle casse erariali delle somme indebitamente uscite o indebitamente non incassate.

L'errore consiste, però, nel ritenere che l'esecuzione delle sentenze di condanna spetti alla Corte di conti.

E tanto, ancora una volta, per una mancata corretta conoscenza dell'Istituto contabile.

Per espresso disposto normativo, infatti, non è così.

È prevista una sorta di cooperazione al corretto esito della procedura di riscossione, non la sua intestazione integrale alla Corte dei conti.

L'art. 214 c.g.c. descrive la procedura di recupero del credito chiarendo che alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti, con decisione esecutiva a carico dei responsabili per danno erariale, provvede l'Amministrazione o l'ente titolare del credito, attraverso l'ufficio designato con decreto del Ministro competente.

Il titolare dell'ufficio designato comunica tempestivamente al Procuratore Regionale territorialmente competente l'inizio della procedura di riscossione e il nominativo del responsabile del procedimento.

A carico dell'esecutore titolare del credito erariale, a seguito della comunicazione del titolo giudiziale esecutivo, pone l'obbligo di avviare immediatamente l'azione di recupero del credito, con modalità scelta tra quelle ritenute maggiormente proficue in considerazione dell'entità del credito, della situazione patrimoniale del debitore e di ogni altro elemento o circostanza a tale fine rilevante.

La mancata attuazione del recupero comporta un'ipotesi di responsabilità per danno erariale, disciplinare, dirigenziale e penale.

Anche le modalità di riscossione del credito sono espressamente elencate.

Quel che resta intestato al Pubblico Ministero è il potere di esercitare la vigilanza sulle attività volte al recupero del credito erariale, potendo indirizzare l'ente procedente, anche a richiesta, con apposite istruzioni circa il tempestivo e corretto svolgimento dell'azione di recupero in sede amministrativa o giurisdizionale.

Sarà poi cura del responsabile del procedimento trasmettere al Pubblico Ministero territorialmente competente un prospetto informativo che, in relazione alle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti, indica analiticamente le partite riscosse e le disposizioni prese per quelle che restano da riscuotere – distintamente tra quelle per le quali è in corso il recupero in via amministrativa, quelle per le quali sia stata avviata procedura di esecuzione forzata e quelle iscritte a ruolo di riscossione – con allegazione dei documenti giustificativi dell'attività svolta.

## **E) I recuperi**

Veniamo ora ai numeri che maggiormente catalizzano l'attenzione di tutti: i recuperi.

Qui, le differenziazioni sono d'obbligo, ma soprattutto utili e coerenti con l'intero impianto motivazionale della relazione che vuole illustrare – purtroppo ancora una volta rigorosamente attraverso sterili numeri – le differenti tipologie e modalità di recupero cui si può ricorrere.

### **a) In sede di esecuzione delle sentenze di condanna di primo e secondo grado**

L'importo recuperato in tale fase ammonta ad **€ 2.572.831,00.**

Nel quinquennio 2020/2024 è stato pari ad **€ 15.634.338,17.**

Il rito ordinario prevede che soltanto al termine della discussione in pubblica udienza si possa conteggiare l'ammontare delle sanzioni inflitte a seguito di sentenze di condanna dalle quali è possibile arguire se le richieste della Procura sono state accolte interamente,

parzialmente o sono state del tutto disattese.

Purtuttavia, l'ordinamento mette a disposizione altri istituti giuridici che cumulano in sé una funzione deflattiva del contenzioso e l'idoneità a garantire l'incameramento certo e immediato di somme indebitamente sottratte alle casse erariali.

Il tutto in pieno ossequio del principio costituzionalmente tutelato della ragionevole durata del processo.

#### **b) Prima dell'introduzione del giudizio con il deposito dell'atto di citazione**

L'importo recuperato in tale fase, ovvero già in corso d'istruttoria o a seguito di invito a dedurre, ammonta ad € **63.800,00**.

Nel quinquennio 2020/2024 è stato di € **471.810,81**.

Il significato deflattivo di tale modalità di ristoro del danno erariale è assolutamente intuitivo, atteso che nel consentire alle casse erariali di rientrare in possesso, con rapidità e certezza, delle risorse indebitamente sottratte, offre al soggetto chiamato in giudizio la possibilità di chiudere il contenzioso in una fase preprocessuale con un apprezzabile risparmio economico risolvendosi la condanna unicamente nella sorte capitale (che in alcuni casi può anche essere inferiore), non essendo dovute le spese.

#### **c) I riti speciali**

Sono di 3 tipologie, caratterizzate dal triplice intento di concludere rapidamente una controversia, disincentivare il contenzioso e garantire l'incameramento certo ed immediato di somme di pertinenza erariale indebitamente gestite:

##### **c.1) Rito abbreviato in primo grado:**

Dell'esistenza di tale istituto si legge nella Relazione illustrativa al codice, come di un rito alternativo a quello ordinario.

Disciplinato ora nell'art. 130 del c.g.c., è annoverato tra i riti speciali in funzione, meritoriamente, deflattiva della giurisdizione di responsabilità, con il parere previo e concorde del Pubblico Ministero, il convenuto può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla Sezione Giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 % della pretesa risarcitoria azionata in citazione.

Quale rito abbreviato per la responsabilità amministrativa, si prevede la condanna per somme inferiori rispetto all'originaria domanda, con decreto emesso in Camera di consiglio dal Collegio che, sentite le parti, delibera in merito alla richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e della entità del danno prospettato in citazione dal PM, fissando un termine massimo di versamento di 30 giorni.

In caso di mancato accoglimento il rito prosegue con il rito ordinario.

E, in considerazione delle somme introitate nell'anno appena trascorso, può dirsi che la Procura piemontese ne abbia fatta un'ottima applicazione atteso che l'importo recuperato in tale fase ammonta ad € **816.819,83** e, a fronte del totale nel quinquennio 2020/2024, assommante ad € **2.562.733,51**, risulta di indubbio rilievo.

### **c.2) A seguito di definizione agevolata in appello.**

Su questa procedura – prevista dall'art. 1 commi 231, 232 e 233 della legge 265/2005, nonché del d.l. n. 102/2013 convertito nella legge 124/2013 – **non** ci sono dati da fornire non essendo stato in tal modo operato alcun recupero.

### **c.3) A seguito di rito monitorio.**

Anche del monitorio si legge nella Relazione illustrativa al codice, come di un rito alternativo a quello ordinario – il cui limite viene elevato rispetto a quanto previsto

dall'articolo 55 del Testo Unico di cui al Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 – con funzione deflattiva relativamente a somme risarcitorie dall'importo non particolarmente rilevante.

Previsto e disciplinato dagli artt. 131 e 132 c.g.c. come il rito alternativo a quello ordinario, quando nei giudizi di responsabilità amministrativa e di conto, emergano fatti dannosi di lieve entità patrimonialmente lesiva, ovvero addebiti d'importo non superiore a 10.000,00 euro.

Anche in questo caso è richiesto il parere del PM per determinare con decreto la somma da pagare all'erario.

Entrambi i procedimenti richiedono la sussistenza di un accordo tra le parti per poter essere concretizzati, con la differenza che nell'abbreviato l'iniziativa è del soggetto convenuto, l'accordo del PM e l'avallo finale del giudice ed è precluso in ipotesi di doloso arricchimento.

Nel monitorio, invece, l'attivazione è rimessa alla discrezionalità del Presidente della Sezione, con il parere del PM ed il soggetto convenuto ha solo la possibilità di accettare o meno.

In esso non rileva il doloso occultamento come nel caso dell'abbreviato.

L'importo recuperato dalla Corte piemontese in tale fase, per l'anno trascorso, ammonta ad **€ 2.295,00** che corrisponde esattamente a quanto recuperato nell'intero quinquennio 2020/2024 non essendosene rinvenuta applicazione negli anni precedenti.

#### **c.4) Giudizi definiti con il rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria.**

Tipologia di giudizi prevista e disciplinata dall'art. 133 c.g.c. il quale – senza renderlo rito alternativo alla responsabilità di cui all' articolo 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, e

ss.mm. – la prevede quando la legge statuisce che la Corte di conti irroghi, ai responsabili della violazione di specifiche disposizioni normative, una sanzione pecuniaria, stabilita tra un minimo ed un massimo edittale, il Pubblico Ministero d'ufficio, o su segnalazione della Corte nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, promuove il giudizio per l'applicazione della sanzione pecuniaria.

Copia del ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza camerale, è notificata alla parte a cura del Pubblico Ministero, il quale deposita presso la segreteria della sezione il ricorso, unitamente ai documenti in esso richiamati, e il decreto di fissazione dell'udienza camerale, entro dieci giorni dalla notificazione dei medesimi.

Il tutto, in buona sostanza, senza alcun contraddittorio preliminare.

Su questa procedura **non** ci sono dati da fornire non essendo stato in tal modo operato alcun recupero, esattamente come nel quinquennio 2020/2024.

## **AREE TEMATICHE DI PARTICOLARE INTERESSE**

### **A) Contributi Pubblici**

Venendo alle tematiche di particolare interesse di cui la Procura piemontese si è occupata, un posto di particolare rilievo riveste quella inerente ai Contributi Pubblici erogati da FINPIEMONTE S.p.A. e per essa dalla Regione Piemonte, essendo una sua società in house che eroga finanziamenti pubblici agevolati al tessuto imprenditoriale piemontese.

La società, in adempimento degli obblighi di cui agli artt. 51 e ss. del c.g.c., ha trasmesso a questa Procura un dettagliato prospetto di **n. 606** posizioni debitorie riguardanti **n. 568** soggetti, per un totale di **31,6** milioni di euro di mancate restituzioni di finanziamenti erogati.

Con riferimento a ciascuna posizione, anche se relativa ad imprese cessate, liquidate o cancellate, FINPIEMONTE S.p.A. ha provveduto anche alla costituzione in mora dell'impresa, pur se la relativa posizione era già stata iscritta a ruolo e/o affidata all'agente della riscossione.

Dall'interlocuzione intercorsa con l'ufficio di Procura, FINPIEMONTE ha trasmesso la documentazione afferente ai singoli richiedenti, quantificando l'attualità del credito restitutorio in capo ad ognuno, a titolo di saldo quota capitale e a titolo di oneri di agevolazione.

L'omessa (doverosa) rendicontazione a FINPIEMONTE S.p.A. non ha consentito all'ente pubblico erogante di attivare le necessarie verifiche finalizzate ad un accertamento materiale delle spese effettuate dall'impresa, nonché dell'effettivo rispetto degli obiettivi prefissati, dei quali non è stata data contezza alcuna.

Con gli inviti a dedurre e le citazioni relativi alla suddetta area tematica, è stata contestata la responsabilità per un'ipotesi di danno erariale derivante da condotte omissive o commissive da parte di operatori economici con il conseguente pregiudizio al bilancio regionale o dell'Unione Europea, per indebita percezione di finanziamenti pubblici agevolati.

Le imprese piemontesi, beneficiarie di un finanziamento pubblico, erano tenute a rispettare una serie di obblighi (obbligo di restituzione del finanziamento pubblico, rendicontazione finale delle spese sostenute con fondi pubblici, obbligo di mantenimento dei requisiti di ammissibilità, obbligo di esibizione della documentazione richiesta, ecc...).

Purtuttavia, non hanno mai provveduto a restituire la provvista pubblica, né alla doverosa rendicontazione della spesa sostenuta o hanno solo parzialmente rendicontato (con esito negativo); in alcuni casi hanno cessato l'attività prima della conclusione del programma finanziato, precludendo a Finpiemonte la possibilità di effettuare i conseguenti controlli

sull'effettivo impiego delle risorse finanziarie erogate per la realizzazione di quanto indicato nella domanda dall'impresa.

Per queste fattispecie si possono annoverare:

- n. 40 inviti a dedurre per un importo di **€ 1.379.129,49**
- n. 44 atti di citazione per un importo di **€ 16.001.906,05**;

Conseguentemente, si è registrato un danno erariale rappresentato da tutte le provvidenze indebitamente fruite, a titolo di finanziamento pubblico, in ammontare complessivo decisamente importante.

a) Si segnala a mero titolo esemplificativo la domanda risarcitoria proposta dalla Procura nei confronti di una s.r.l. in fallimento e dei suoi amministratori, in relazione alla indebita percezione di provvidenze pubbliche, accolta dalla Sezione giurisdizionale.

In particolare, il giudizio nei confronti di un amministratore è stato definito ex art. 130 c.g.c. con il pagamento di € 40.000,00, mentre l'altro amministratore è stato condannato al pagamento di € 120.000,00 nei confronti di FINPIEMONTE S.p.A. e per essa della Regione Piemonte.

La fattispecie dannosa è correlata al mancato mantenimento dell'insediamento produttivo in Piemonte e del livello occupazionale per il tempo richiesto dal bando di riferimento.

Di particolare pregio è la pronuncia perché il Collegio, con la sentenza emessa, nel respingere alcune eccezioni di parte, ha confermato l'effetto interruttivo della domanda di insinuazione del credito oggetto della domanda attorea nel passivo fallimentare e ciò non solo nei confronti del soggetto fallito, ma anche per i condebitori solidali.

b) In altro caso, ancora, la Procura ha attivato il giudizio per il risarcimento del danno per un importo complessivo pari a euro 166.304,86 nei confronti di una Cooperativa

Agricola in liquidazione coatta e dei suoi amministratori in relazione alla indebita percezione di agevolazioni pubbliche.

Ciò in quanto dalle risultanze probatorie era emerso che, in relazione ad una prima provvidenza, la Cooperativa con la messa in liquidazione, sia volontaria che coatta amministrativa, avesse perso il requisito di ammissibilità in ordine alla stabilità finanziaria, prima della conclusione del piano di ammortamento.

In relazione al secondo finanziamento, la Cooperativa non ha presentato la documentazione integrativa richiesta da Finpiemonte S.p.A. atta a giustificare il corretto impiego delle risorse pubbliche.

c) Per altre 7 fattispecie, la Procura è intervenuta con relative citazioni nei confronti di altrettanti operatori economici che hanno percepito risorse pubbliche provenienti da fondi della Regione Piemonte gestiti tramite la società partecipata Finpiemonte S.p.A.

Anche per tali fascicoli è stata configurata l'ipotesi di sviamento delle risorse pubbliche dal momento che i soggetti interessati hanno omesso di rendicontare l'effettivo impiego di finanziamenti erogati per la realizzazione dei programmi previsti dai relativi bandi.

Nel caso di coinvolgimento di società, l'azione è stata intrapresa anche nei confronti degli amministratori delle stesse in ragione della responsabilità configurabile in capo alle persone fisiche che hanno posto in essere le attività gestorie che hanno comportato lo sviamento delle risorse pubbliche ricevute dalle società percettrici.

In un caso, inoltre, è stato contestato il ricorso ad uno schermo societario configurando l'estensione del rapporto di servizio in capo anche ad una società creata dai medesimi soggetti responsabili con l'intento di proseguire la stessa attività d'impresa sottraendosi agli obblighi restitutori derivanti dalla concessione di un finanziamento pubblico.

Nel complesso, per i richiamati sette fascicoli istruttori, sono stati contestati danni per

un totale di 318.817,28 euro.

d) per lo stesso ambito, ma al di fuori delle notizie di danno pervenute da FINPIEMONTE, la citazione ha avuto ad oggetto le condotte di due persone fisiche che hanno, per un verso, illegittimamente ottenuto un ingente finanziamento pubblico dissimulando lo stato di “impresa in difficoltà” (così come definita dall’art. 1, comma 7, lettera c) del Regolamento CE n. 800/2008) operando tramite due società del medesimo gruppo societario e, per altro verso, sviato le risorse pubbliche impiegate quale iniezione di liquidità per soccorrere finanziariamente la società capogruppo e mai destinate alla realizzazione del progetto indicato nella domanda di finanziamento.

L’azione erariale è stata integralmente accolta con la condanna dei convenuti al risarcimento di un danno erariale pari complessivamente ad euro 688.875,08.

**B) Finanziamenti indiretti (certificati bianchi e altri incentivi erogati dal GSE, garanzie pubbliche, bonus e incentivi fiscali)**

Fattispecie queste non nuove, rinvenendosene notizia anche nella Relazione dello scorso anno e che continuano ad afferire, in buona parte, al settore dei c.d. "Certificati Bianchi", riscossi sul mercato del Gestore dei Mercati Energetici (GME), mediante la presentazione di progetti di efficientamento energetico, di fatto mai realizzati riguardanti l’installazione di caldaie ad alta efficienza energetica, la sostituzione di vecchi vetri con soluzioni maggiormente performanti e l’isolamento di pareti e coperture in ambito domestico e terziario.

Per queste fattispecie si possono annoverare:

n. 2 inviti a dedurre per un importo di € 15.838.509,55 e

n. 2 citazione per un importo di € 39.657.075,70.

a) Un invito è relativo alla percezione indebita di **n. 18.204** titoli di efficienza

energetica (cc.dd. certificati bianchi) da parte di una Società Energy Service Company (c.d. ESCo) per interventi effettivamente eseguiti ma su edifici di nuova costruzione per i quali non era prevista l'erogazione del beneficio e in relazione ai quali il soggetto responsabile ha costituito appositamente una società ESCo da impiegare quale mero veicolo formale per la presentazione al GSE di richieste di titoli di efficienza energetica all'insaputa dei clienti partecipanti e con riguardo a interventi di efficientamento energetico già realizzati in anni pregressi da altri operatori economici per i quali l'interessato aveva solo svolto delle attività consulenziali.

L'azione, nel cui ambito è stato quantificato un danno erariale di quasi quattro milioni di euro (€ 3.812.539,28) è stata quindi esercitata nei confronti della società veicolo e del suo amministratore, chiamato a rispondere del danno erariale anch'esso, in prima persona, in ragione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, ove operano società di capitali, il rapporto di servizio si estende in capo alle persone fisiche che hanno rappresentato o amministrato quelle giuridiche beneficiarie dei finanziamenti pubblici, comunque incidendo sul programma imposto dalla P.A.

d) Un'altra citazione ha riguardato la percezione indebita di n. 120.234 titoli di efficienza energetica (cc.dd. certificati bianchi) da parte di n. 15 Società Energy Service Company (c.d. ESCo) per interventi mai effettivamente realizzati.

L'azione, nel cui ambito è stato quantificato un danno erariale di quasi 28 milioni di euro (€ 27.631.105,43) è stata esercitata nei confronti di nove ESCo ancora esistenti (a fronte delle n. 15 ESCo utilizzate dai consociati per la realizzazione del loro disegno criminoso), nonché di diciotto persone fisiche quali membri di un'associazione a delinquere operante in tale settore energetico, ovvero amministratori di diritto o di fatto delle ESCo coinvolte nel meccanismo criminoso, caratterizzato dalla perpetrazione di svariate truffe consistenti nell'aver presentato al GSE numerose richieste di titoli di efficienza energetica

sulla base di dati falsi consistenti in interventi di efficientamento energetico mai realizzati o per i quali era stata già presentata un'analogha richiesta con conseguente indebita duplicazione nell'erogazione del beneficio pubblico.

e) Sempre relativamente alla presente area tematica si segnala la sentenza n. 72 del 17/06/2024, con cui sono stati condannati, per un importo di € 8.079.522,00, diversi soggetti (2 società a responsabilità limitata e 6 persone fisiche) per truffa commessa ai danni del G.S.E. per illecita e indebita percezione di T.E.E., in quanto, aderendo a un programma pubblico mediante la presentazione di progetti in materia di risparmio energetico rivelatisi non veritieri o irregolari, i convenuti hanno ottenuto titoli energetici non rappresentativi di un effettivo risparmio energetico, impedendo, così, il raggiungimento di quelle alte finalità pubbliche perseguite dallo Stato nello specifico settore dell'energia e dell'ambiente, realizzando un danno pubblico causalmente legato alle proprie condotte.

f) Altra citazione, con importo contestato pari a € 12.025.970,27, è stata emessa per avere indebitamente ottenuto un contributo pubblico erogato dalla Banca Europea Investimenti (BEI) e assistito da garanzia dello Stato italiano prestata da SACE, con mancanza dei requisiti *ab origine*, distrazione dei fondi, mancata realizzazione del progetto, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

L'attività istruttoria ha avuto origine dall'annotazione di Polizia erariale, su un'ipotesi di doloso sviamento di contributi pubblici, accertata attraverso una complessa attività d'indagine nell'ambito delle deleghe emesse dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria nei relativi procedimenti nei quali tutti i convenuti sono stati imputati per il reato di "truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche" in danno a BEI e a SACE, con correlativo sequestro preventivo dei beni.

Le indagini hanno evidenziato che una delle società convenute, interamente partecipata dall'altra società pure convenuta, ha ottenuto indebitamente, rappresentando dati

di bilancio non veritieri e, quindi, in carenza dei requisiti prescritti, e poi distratto, attraverso artifici e raggiri, un ingente finanziamento europeo di 65.000.000 di euro della BEI, nonché un contributo nazionale (sotto forma di garanzia) di SACE, utilizzandoli per altri scopi rispetto a quelli previsti dal relativo programma pubblicitario.

Il suddetto finanziamento europeo, infatti, è stato ottenuto – essendone sospensivamente condizionato – in virtù, tra l'altro, al rilascio di una garanzia a copertura di un ammontare pari a euro 24.137.500,00 da parte di SACE.

La suddetta garanzia era finalizzata esclusivamente ad ottenere il predetto finanziamento europeo da parte di BEI per la realizzazione del progetto pubblicitario ivi indicato e rientrava, per espressa previsione contrattuale, tra gli interventi di sostegno pubblico nazionale per lo sviluppo delle attività produttive, beneficiante anche della controgaranzia dello Stato Italiano, nell'ambito di applicazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 *“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59.”*.

La garanzia SACE è stata integralmente escussa da BEI a seguito della distrazione del contributo europeo, così causando il danno erariale contestato.

Si evidenzia che in una prima fase, i convenuti hanno rappresentato a BEI, prima, e a SACE, dopo, dati contabili dolosamente manipolati e artefatti, così realizzando un'ipotesi di indebita percezione (per carenza *ab origine* dei requisiti di ammissibilità) non solo del contributo europeo erogato da BEI, ma anche del contributo pubblico nazionale concesso da SACE sotto forma di garanzia al suddetto finanziamento BEI.

Nella seconda fase, dopo aver ottenuto indebitamente i medesimi contributi (comunitario e nazionale), i convenuti li hanno sviati e distratti dal programma pubblicitario ad essi sotteso, per effetto della mancata realizzazione dei progetti di interesse pubblico ivi indicati e ammessi al finanziamento.

I suddetti contributi, appena incassati sono stati dirottati in un conto corrente intestato alla controllante, nonché socio unico, che conseguentemente ha concorso alla distrazione.

Le suddette condotte sono state contestate, oltre che alle persone giuridiche, anche agli amministratori con poteri esecutivi, persone fisiche, che hanno materialmente agito per conto delle Società attraverso l'esercizio dei propri poteri gestori, così distraendo il finanziamento.

g) Un rigetto della domanda attorea si è, invece, registrato (con la sentenza n. 121/24) relativamente ad una fattispecie che vedeva implicati Sindaco, Consiglieri e Segretario di un Comune per il danno erariale originato dall'adozione di una deliberazione del Consiglio comunale con cui l'ente locale si è assunto l'onere di garantire una Fondazione che gestiva un Asilo infantile nel caso di insolvenza nel pagamento del mutuo ipotecario da quest'ultima contratto a copertura di debiti pregressi di parte corrente; circostanza, quest'ultima, che si è verificata e ha dato luogo ai pagamenti semestrali delle rate escusse.

In ogni caso, il recupero parziale del danno è avvenuto con il pagamento, da parte di alcuni consiglieri comunali convenuti, di quanto statuito dalla Sezione Giurisdizionale a seguito di accesso, previo parere favorevole del Pubblico Ministero, al rito speciale del giudizio abbreviato.

### **C) Danno all'immagine**

In questa tipologia di danno il bene giuridico tutelato è il prestigio della Pubblica Amministrazione.

Bene immateriale, ma che rappresenta, senza ombra di dubbio, un pregiudizio alla collettività incidendo, come la giurisprudenza ha detto, sul *pactum fiduciae* instauratosi tra l'Amministrazione e la comunità amministrata e che, a causa del comportamento illecito dei soggetti che le sono vincolati, fa venire meno la credibilità e l'affidabilità in essa stessa e, quindi parimenti perseguibile come quello prettamente patrimoniale.

Per queste fattispecie si possono annoverare:

n. 4 inviti a dedurre per un importo di **€ 232.991,96**

n. 4 atti di citazioni per un importo di **€ 85.000, 00;**

Due fattispecie hanno riguardato altrettanti militari:

a) in una la responsabilità per un'ipotesi di danno erariale (danno patrimoniale risarcito e danno all'immagine della Pubblica Amministrazione di appartenenza) è stata conseguente a sentenza definitiva di condanna penale per avere un militare attestato falsamente sul memoriale di servizio la sua presenza, risultando invece trovarsi in località incompatibili con lo svolgimento dell'attività dichiarata;

Importo richiesta risarcitoria: euro 10.000,00 - recupero di euro 5.000,00 a seguito di rito monitorio mediante pagamento (rateizzato).

b) L'altro, invece, ha evidenziato la fattispecie di responsabilità concerne il danno patrimoniale cagionato all'Amministrazione di appartenenza in relazione all'illecita percezione degli emolumenti stipendiali, per effetto di plurime condotte fraudolente attuate attraverso la produzione di certificazioni mediche false, per giustificare l'assenza dal servizio.

Tali comportamenti illeciti hanno cagionato anche un danno all'immagine dell'Amministrazione di appartenenza.

Importo richiesta risarcitoria (ancora in fase di invito): euro 16.223,46.

c) Altro invito a dedurre è, invece, relativo ad indebiti accessi nel sistema dell'archivio informatico interforze del Ministero dell'Interno (SDI) da parte di dipendente della Polizia di Stato, condannato, per tali fatti, ex art. 444 c.p.p. in sede penale con statuizione irrevocabile.

Per quanto concerne l'illiceità della condotta, la Procura regionale ha acquisito le evidenze di cui alle indagini preliminari svolte dalla competente Procura della Repubblica,

per un autonomo vaglio da parte del Requirente contabile, anche all'esito del successivo contraddittorio preprocessuale; ciò, alla luce della recente giurisprudenza contabile in materia di valenza della sentenza di "patteggiamento" dinanzi alla Corte dei conti, successivamente alla c.d. "riforma Cartabia".

A seguito di specifici accertamenti delegati, in punto di sussistenza e quantificazione del danno erariale, la Procura regionale, allo stato, ha contestato:

- un danno patrimoniale diretto da retribuzioni c.d. "a vuoto", *sub specie* di quantificazione del tempo, ragionevolmente, dedicato dall'agente pubblico a detta attività illecita in costanza di servizio.

Siffatta posta è rappresentata dall'ammontare della retribuzione complessivamente percepita dal dipendente, durante l'effettuazione delle interrogazioni ritenute "abusive" al sopracitato Sistema dell'archivio informatico interforze del Ministero dell'Interno;

- un danno all'immagine all'Amministrazione di appartenenza, atteso il giudicato di condanna per reato proprio contro la P.A. con conseguente pregiudizio reputazionale per l'ente pubblico.

d) Un atto di citazione è relativo a condotte di peculato da parte di un Direttore di ufficio postale, condannato, per tali fatti, dal giudice penale.

In sede erariale, tenendo conto delle regole di riparto della giurisdizione di cui all'art. 12 TUSP, cristallizzate dalla giurisprudenza contabile e di legittimità in materia di danno erariale cagionato da dipendenti di società a partecipazione pubblica, la Procura regionale ha contestato il danno all'immagine patito dal Ministero dell'economia e delle finanze quale ente pubblico socio di Poste Italiane s.p.a., ente di appartenenza del convenuto.

La quantificazione dell'importo del pregiudizio alla reputazione del socio pubblico di organismo partecipato di natura societaria ha valorizzato la specifica incidenza del danno

all'immagine al Ministero dell'economia e finanze.

Questa Procura ha valorizzato la quota parte del pregiudizio *de quo* rispetto all'ammontare complessivo di tale posta, tenendo conto, in linea di principio, del difetto di giurisdizione del giudice contabile in relazione ai pregiudizi patiti direttamente da società partecipata.

Ciò, atteso che, *ratione temporis*, il M.E.F. era titolare dell'intera partecipazione azionaria in Poste Italiane s.p.a., quale circostanza di fatto di obiettivo rilievo a fronte del consolidato orientamento ermeneutico che cristallizza le regole di riparto della giurisdizione in funzione dell'assetto societario al momento della condotta in contestazione.

e) Relativamente alla medesima problematica, la richiesta di condanna al risarcimento di un danno all'immagine, quantificato in € 45.000,00, provocato dal Direttore di un'ASL piemontese in ragione di condotte appropriative di svariati beni pubblici (medicinali e altri presidi sanitari), è stata accolta dalla Sezione Giurisdizionale.

In fattispecie si è accertato che la condotta illecita era stata reiterata in un consistente arco temporale e per le quali l'interessato, in sede penale, è stato destinatario di una sentenza di applicazione della pena su richiesta divenuta irrevocabile e relativa, tra gli altri, al reato di peculato continuato.

#### **D) Danno da disservizio**

Non meno di rilievo ed assimilabile per tipologia al precedente, il danno da disservizio si rinviene, per espresso disposto giurisprudenziale, ogni qual volta l'illecito perpetrato determina una minore produttività delle risorse umane, finanziarie e strumentali che impedisce di raggiungere nei tempi programmati le utilità preventivate con un vero e proprio spreco di risorse.

Insomma, emerge dalla gestione un *modus operandi* difforme dal modello definito

dalla legge che comporta una devianza dell'azione amministrativa con conseguente utilizzazione delle risorse organizzative ed economiche pubbliche per fini differenti da quelli prestabiliti dal legislatore.

Per queste fattispecie sono stati redatti:

n. 2 inviti a dedurre per un importo di **€ 598.378,99**

n. 2 atti di citazione per un importo di **€ 599.838,11;**

a) La Procura ha attivato il giudizio nei confronti di un'assistente sociale presso l'ufficio tutele dell'ASL Città di Torino, ritenendo che la condotta illecita penalmente rilevante – consistente nell'appropriazione di somme provenienti dai conti correnti dei tutelati dell'Azienda, depositandole poi sui conti correnti personali – avesse determinato anche un danno da disservizio, sia con riferimento agli oneri sostenuti dall'Azienda Sanitaria per le attività poste in essere dal personale dell'ASL in relazione ai fatti oggetto del procedimento penale, sia in relazione alle retribuzioni erogate alla convenuta negli anni durante i quali la stessa ha consapevolmente posto in essere condotte costituenti una palese violazione degli obblighi di servizio.

b) Meritevole di segnalazione è altresì il giudizio avviato in relazione alla irregolare gestione dell'ufficio di anagrafe e stato civile di un Comune (in merito al quale era stato chiesto anche il sequestro cui avanti si è fatta menzione).

L'addebito di responsabilità è stato rivolto nei confronti dell'ufficiale di anagrafe/stato civile, che per anni ha omissso la regolare tenuta dei registri di legge e l'esecuzione delle relative formalità (formazione, iscrizione, trascrizione di atti), cagionando danno all'ente locale che ha dovuto sostenere ingenti esborsi per ripristinare il funzionamento dell'ufficio.

La fattispecie risulta di particolare gravità per i riflessi della condotta illecita nei confronti della comunità amministrata: le irregolarità commesse hanno pregiudicato diritti fondamentali della persona, quali quelli attinenti agli status personali, familiari e civili, per

cui il Comune si è dovuto far carico dell'attivazione dei procedimenti di ricostruzione degli atti dinanzi al competente Tribunale civile.

Sono stati citati in giudizio, quali concorrenti nell'illecito, anche i funzionari prefettizi che, nello stesso arco temporale, hanno omesso i controlli previsti dalla normativa di settore.

La Procura ha chiesto anche la restituzione degli emolumenti percepiti dal dipendente infedele, emettendo un atto di citazione per l'importo di € 554.541,64.

**E) Danno indiretto (tra cui i danni derivanti da *malpractice* sanitaria; da corresponsione di compensi non dovuti; per tardiva impugnazione)**

Il danno indiretto si concretizza quando l'Amministrazione ha dovuto effettuare un esborso verso terzi ai quali l'agente pubblico ha prodotto illecitamente un pregiudizio, atteso che il danneggiato (ma anche eventuali aventi causa) può agire in via alternativa sia direttamente verso il dipendente autore del lamentato danno, sia verso la struttura in virtù dell'art. 28 della Carta costituzionale.

In questo secondo caso si crea il presupposto, da verificare alla luce degli elementi costitutivi della fattispecie in esame, per procedere a titolo di responsabilità a carico del soggetto agente.

Solitamente si raffigura in ambito sanitario, ma non in via esclusiva.

Per queste fattispecie sono stati redatti:

n. 6 inviti a dedurre per un importo di **€ 2.762.780,67**

n. 7 atti di citazione per un importo di **€ 2.785.674,98**;

a) Un invito e conseguente citazione che hanno riguardato la fattispecie di responsabilità amministrativa concernente un'ipotesi di danno patrimoniale indiretto, rappresentato dal risarcimento che una società in house regionale ha dovuto corrispondere

ad una dipendente a seguito di sentenze divenute definitive, oltre al rimborso delle spese per la sua rappresentanza in giudizio, causate dal demansionamento imputabile a decisioni di alcuni dirigenti ed amministratori dell'Ente.

Importo complessivo richiesta risarcitoria: euro 374.635,52 ripartito in capo ai convenuti in maniera paritaria. Tre dei quattro convenuti a giudizio hanno richiesto la definizione con rito abbreviato, mentre per il quarto convenuto l'udienza di merito si terrà nel luglio 2025.

b) Altri due inviti a dedurre e un seguente atto di citazione, emessi in riferimento al danno patrimoniale cagionato al Ministero dell'Istruzione (corresponsione di emolumenti non dovuti) derivante da falsa attestazione del titolo di studio per l'inserimento nelle graduatorie di collaboratore scolastico.

L'attività istruttoria ha preso spunto dalla segnalazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania (SA), per il tramite della locale aliquota Carabinieri di Polizia giudiziaria, con la quale si informava quest'Ufficio, ex art. 129 cpp, in merito alla richiesta di rinvio a giudizio emessa in data 12 aprile 2022 nei confronti di centinaia di soggetti, per il reato di falso e di truffa aggravata ai danni dell'Amministrazione scolastica, relativamente ai procedimenti penali indicati.

Nel dettaglio, i procedimenti penali avevano ad oggetto la produzione e l'utilizzo di diplomi falsi per l'accesso all'attività lavorativa presso vari istituti scolastici aventi sede in diverse regioni italiane, tra le quali anche il Piemonte.

La fattispecie ha tratto origine da una complessa vicenda concernente un'organizzazione criminale operante in Campania, dedita ad intercettare potenziali acquirenti di falsi diplomi (di grado preparatorio, di maturità magistrale, di specializzazione polivalente abilitanti all'insegnamento su posto comune e su sostegno nelle scuole primarie e secondarie, di qualifica professionale con elevato punteggio) da utilizzare per l'inserimento

nelle graduatorie degli istituti scolastici ai fini dell'ottenimento di incarichi presso scuole statali in relazione a diversi profili professionali del personale scolastico.

Dalle indagini eseguite è emerso l'effettivo rilascio, dietro pagamento, di centinaia di falsi diplomi con elevati punteggi (100/100) atti a consentire agli acquirenti l'inserimento nelle predette graduatorie e/o di ottenere un maggiore punteggio nelle stesse, riuscendo a sopravanzare in tal modo le posizioni di altri candidati, sia con riguardo ai profili professionali del personale docente sia con riguardo ai profili professionali del personale ATA.

In particolare, nella fattispecie di cui trattasi il soggetto, nella propria domanda per l'inserimento nelle graduatorie per svolgere le mansioni di collaboratore scolastico, ha indicato, quale titolo di accesso, un diploma mai conseguito (atteso che l'esame finale non è mai stato sostenuto).

La prestazione lavorativa conseguentemente resa in assenza del titolo prescritto quale requisito di accesso, in quanto non espressiva di capacità derivante dalla preparazione professionale conseguita con un regolare percorso di studio, non ha arrecato all'ente alcuna utilità, determinando il danno contestato per effetto del venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione, a nulla rilevando la circostanza che agli emolumenti percepiti abbiano corrisposto effettivamente delle prestazioni.

c) Sul punto si segnala che la Sezione giurisdizionale per il Piemonte si è pronunciata nel corso del 2024 su fattispecie analoghe di falsità nell'attestazione del possesso del titolo di studio richiesto.

La Sezione, in particolare, ha ritenuto fondata la domanda della Procura, sia nel caso di mancanza totale di titolo di studio, sia nell'ipotesi del possesso di un secondo titolo di studio astrattamente idoneo, pur ritenendo equo stimare un danno da minore valore della prestazione resa, pari, rispettivamente, al 60% e al 40% dell'intero danno contestato dalla

Procura.

d) Da segnalare, infine, l'invito a dedurre e la conseguente citazione in giudizio concernente un danno indiretto di oltre 2 milioni di euro, cagionato dal riconoscimento di riserve in favore dell'appaltatore di un'opera pubblica, la cui esecuzione è stata compromessa da errori progettuali e carenze esecutive, rilevate anche in sede di collaudo, imputabili ad amministratori e tecnici della Stazione appaltante.

L'attività istruttoria ha qui preso le mosse da una segnalazione proveniente dalla Regione Piemonte.

In particolare, sono stati approfonditi dalla Procura, avvalendosi di una consulenza tecnica, i profili di indeterminatezza del progetto definitivo, che hanno cagionato, secondo la prospettazione accusatoria, le difficoltà esecutive e di conseguenza l'incremento di costi dell'appalto.

L'azione della Procura, in questo caso, ha sviluppato dei rilievi tecnici che erano già stati formulati anche in corso d'opera.

Il danno erariale indiretto viene a configurarsi in termini differenziali, quale differenza tra gli esborsi sostenuti dalla Stazione appaltante all'esito del contenzioso civile e quelli che invece sarebbero stati sostenuti in caso di andamento fisiologico dell'appalto.

**F) Violazione art. 53 comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, incarichi incompatibili e violazione disciplina attività libero professionale intramuraria (ALPI)**

*Ai sensi di detta disposizione "I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. .... In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il*

*compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti."*

La giurisdizione della Corte dei conti in fattispecie simili è prevista dal comma 7-bis, a tenore del quale *"L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti"*.

Per queste fattispecie si possono annoverare:

N. 1 Atto di Citazione per l'importo di **€ 255.913,83**.

L'atto di citazione è relativo a condotte illecite da parte di medico direttore di struttura complessa di Azienda Ospedaliera, per indebita appropriazione di somme versate dai pazienti nell'ambito dell'attività di *intramoenia*, condannato, per tali fatti, in sede penale.

Sotto il profilo probatorio, la Procura regionale ha, altresì, acquisito e valutato le dichiarazioni rese dai pazienti del convenuto di cui alle annotazioni di polizia giudiziaria, nonché gli ulteriori verbali di sommarie informazioni testimoniali di alcuni dipendenti addetti alla segreteria/gestione delle prenotazioni dei centri medici interessati dalle condotte *de quibus*.

In tale quadro, la Procura regionale ha contestato plurime poste di danno:

1) danno patrimoniale diretto da mancato riversamento all'Azienda Ospedaliera dell'importo ad essa spettante dei compensi percepiti dal convenuto, a seguito delle prestazioni sanitarie svolte.

In relazione a tale voce, l'ufficio inquirente ha proceduto a quantificare la specifica quota parte della predetta posta, illecitamente trattenuta dal convenuto;

2) indennità di esclusività indebitamente percepita per violazione delle regole

dell'attività *intramoenia*.

Per quanto concerne siffatta tipologia di pregiudizio, la relativa quantificazione è stata oggetto di approfondimento istruttorio, anche tenendo conto delle documentate richieste risarcitorie parallelamente azionate dalla P.A. danneggiata (nel rispetto del principio del c.d. “doppio binario”).

In punto di diritto, la Procura regionale ha evidenziato che le condotte antiggiuridiche in contestazione hanno reso priva di causa (*ergo*, dannosa per la P.A. di appartenenza) l'avvenuta percezione da parte del convenuto della predetta indennità di esclusività.

In buona sostanza, la conformazione in termini di *intramoenia* dell'attività in contestazione era stata, in concreto, ridotta alla mera parvenza di un vuoto “simulacro”;

3) danno da violazione del nesso sinallagmatico, in termini di “debito orario”;

4) danno all'immagine, a seguito di giudicato penale di condanna del convenuto per reati contro la Pubblica Amministrazione di appartenenza.

In argomento si segnala, altresì una sentenza di condanna (n. 29/24) che riflette una citazione ove sono state contestate al convenuto condotte illecite consistenti nello svolgimento, nel corso del periodo 2010-2020, di attività retribuite presso terzi, in difetto della rituale autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza.

Non ha costituito circostanza esimente da responsabilità la presenza di una risalente autorizzazione “omnibus” rilasciata dal dirigente del convenuto a svolgere qualsiasi attività ultronea (nella specie, oltre 60 incarichi professionali nel corso del decennio) senza una valutazione di volta in volta della compatibilità con l'attività d'istituto.

È stato, cioè, ribadito che la necessaria verifica di “*insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi*” impone, quindi, che l'istanza sia formulata, e l'autorizzazione rilasciata, per ogni singolo incarico, al più potendosi ammettere

un'autorizzazione cumulativa per incarichi dello stesso genere in un limitato arco temporale.

L'ignoranza di tali principi è indubbiamente espressione di una colpa grave, essendo inescusabile la negligenza del pubblico dipendente che svolge un'attività ulteriore, in deroga al generale principio di esclusività, senza preoccuparsi di conoscere non solo la disciplina normativa nazionale di riferimento per qualunque pubblico dipendente, ma anche gli stessi regolamenti dell'Amministrazione presso cui presta servizio.

La sentenza, con applicazione del potere riduttivo, ha condannato il convenuto al pagamento di € 12.000,00 a favore del Comune.

**G) Danni in materia di aggiudicazione ed esecuzione dei contratti pubblici (tra cui l'irregolare erogazione di incentivi progettuali in favore del personale interno all'amministrazione, ai sensi del d.lgs. n. 36/2023 e della normativa previgente)**

Per questa tipologia di fattispecie si possono annoverare:

n. 3 inviti a dedurre per un importo di € 968.894,45

n. 5 atti di citazione per un importo di € 851.613, 07;

a) Da segnalare, per tale fattispecie, l'invito a dedurre che ha rilevato lo sviamento di parte delle risorse pubbliche erogate da una Prefettura ad un'Associazione del terzo settore per l'erogazione dei servizi di accoglienza e gestione di richiedenti protezione internazionale.

Nella fattispecie è emerso come la Presidente dell'associazione, unitamente ai propri familiari, abbia sostanzialmente drenato parte delle risorse pubbliche, prevalentemente, attraverso il ricorso a fatture per operazioni inesistenti emesse da una società di capitali creata dagli stessi soggetti che è stata affiancata alla medesima Associazione nell'espletamento dei richiamati servizi per i quali già le attività di controllo svolte dalla

Prefettura avevano fatto emergere delle inadempienze.

Nel complesso è stato contestato un danno pari complessivamente ad € 548.813,83 correlato, per un verso, al pagamento di fatture relative ad operazione oggettivamente o soggettivamente inesistenti riguardanti svariati servizi (pulizie, manutenzione, sanificazione, lavanderia, riparazione e sostituzione di arredamenti, consulenze legali e lavorazioni elettriche) mai resi presso gli alloggi destinati ad ospitare i cittadini stranieri, ovvero resi presso l'abitazione degli interessati e, per altro verso, al pagamento di pasti mai effettivamente erogati agli ospiti delle strutture ricettive.

b) Degna di nota, per questa tipologia di contenzioso, la citazione che ha chiamato in giudizio il Sindaco e il Segretario di un Comune, insieme a un ingegnere libero professionista, per l'affidamento in via di "somma urgenza", e dunque senza gara, della realizzazione di un'opera pubblica.

La giurisdizione contabile in ordine alla domanda proposta nei confronti del libero professionista, esterno all'Amministrazione, è stata sostenuta alla stregua del rapporto funzionale venuto a costituirsi con l'ente locale a seguito della sua concreta ingerenza nel procedimento, sin dalle sue fasi iniziali.

La sentenza di condanna (n. 123/2024) – che ha riguardato tutti e tre i convenuti – in piena condivisione dell'impostazione della Procura, ha stigmatizzato, tra l'altro, il mancato rispetto della forma scritta nella conclusione del contratto, imputando così l'esborso non sorretto da idonea, civilistica, causa obligandi, ai convenuti, che sono stati condannati al pagamento dell'importo di € 133.064,00.

Significativi, in tale sentenza, i passaggi motivazionali che circoscrivono la nozione di "somma urgenza", rilevante ai fini dell'applicabilità delle pertinenti disposizioni derogatorie, secondo un criterio di stretta interpretazione.

c) Altra citazione per un importo pari ad € 229.287,13 è stata notificata dalla

Procura per il danno al patrimonio pubblico conseguente all'utilizzazione di materiali inidonei, merceologicamente qualificabili come "rifiuti", per la costruzione di una strada statale.

Si tratta di una vicenda per la quale è in corso un procedimento penale per frode in pubbliche forniture e falso in atto pubblico.

Sono stati chiamati a rispondere del danno il Direttore dei lavori, il Collaudatore e il Responsabile del procedimento: i primi due per una condotta attiva, positivamente causativa del fatto dannoso, il terzo per l'omesso controllo sui lavori.

La notizia di danno è stata appresa dagli organi di stampa e l'istruttoria si è articolata nell'acquisizione di cospicui elaborati tecnici, contenuti negli atti d'indagine del procedimento penale.

Il danno erariale, in questo caso, al di là della sua espressione economico-patrimoniale in termini di "minor valore", si manifesta nella acquisizione alla collettività di un'opera qualitativamente deteriorata, che potrà, nel tempo, presentare difetti e dunque maggiori necessità manutentive.

#### **H) Danno da mancata entrata**

Anche se viene più familiare pensare che il danno erariale si configuri in ipotesi di irregolare spendita di danaro pubblico, in realtà esso si realizza anche quando una somma deve essere appresa al bilancio e ciò non avviene (come nel caso di mancato accertamento/riscossione di crediti, ad es.).

Sotto l'aspetto della perseguibilità del soggetto responsabile, non cambiano i termini della questione.

Per queste fattispecie si possono annoverare:

N. 1 Invito a Dedurre per un importo di **€ 206.369,08**

N. 2 Atti di Citazione per l'importo di **€ 16.968.407,01**;

a) L'invito emesso in merito ha riguardato il danno conseguente alla mancata emissione nei termini, da parte di un Comune, dei provvedimenti di decadenza richiesti dall'Azienda Territoriale per la Casa nei confronti di diversi assegnatari di alloggi di edilizia popolare resisi morosi (c.d. inadempienti "colpevoli").

Tale omissione ha determinato la necessità di pagamento dei canoni insoluti a carico del bilancio comunale.

Importo complessivo della richiesta risarcitoria: € 206.369,08, ripartito in capo agli invitati a dedurre in maniera proporzionale alla responsabilità a ciascuno imputata.

b) Una specifica ipotesi di responsabilità erariale è stata contestata in relazione alla condotta – imputabile ai Direttori ed ai Dirigenti dei Servizi Finanziari e Utenza che negli anni si sono succeduti nell'incarico – nella riscossione dei canoni di edilizia popolare affidata agli uffici dell'Agenzia Territoriale per la Casa Piemonte Centro.

Il danno erariale, quantificato in euro 16.942.186,30, nella prospettazione della Procura è stato ravvisato nella omessa diligente tenuta dei crediti derivanti dai canoni di locazione degli immobili in gestione all'A.T.C. Piemonte Centro. La vicenda dannosa era correlata al mancato incasso affidato agli agenti interni della riscossione e le condotte causative di danno sono state ascritte a carico dei soggetti istituzionalmente competenti per i settori indicati; si è trattato, per questo aspetto, di responsabilità omissive, connotate dal mancato compimento da parte dei convenuti, dei doveri connaturati ai rispettivi e precipui obblighi di servizio.

In ordine a tale complessa fattispecie, la Sezione giurisdizionale si è pronunciata con sentenza escludendo la responsabilità di alcuni convenuti per prescrizione dell'azione erariale ed in altri casi per mancanza di prova della colpa grave.

c) Con atto di citazione, invece, sono stati evocati in giudizio Sindaco, Assessori,

un funzionario tecnico ed il Segretario di un Comune per il danno erariale originato dall'adozione di una deliberazione della Giunta comunale con cui l'ente locale si è assunto l'onere di pagare l'asfaltatura di strade non comunali con contributi pubblici, senza recuperare la spesa dai privati interessati.

Importo della richiesta risarcitoria: € 26.220,71 ripartito in capo ai convenuti in maniera paritaria.

Il contenzioso si è concluso in Camera di Consiglio, a seguito di definizione con rito abbreviato per n. 4 di essi (€ 1.835,40 per ciascun convenuto richiedente il rito abbreviato, per un totale di € 7.341,60)

In attesa di giudizio ordinario, invece, il Segretario comunale.

d) In argomento è, poi, da segnalare la citazione in giudizio della Responsabile del Servizio Finanziario di un Comune e la società a cui è stata esternalizzata la funzione di gestione dell'IVA commerciale ed istituzionale – e quindi con instaurazione di un rapporto di servizio con l'Ente locale – per il danno conseguente alla reiterata omissione del versamento dell'imposta stessa (riconosciuto con la sentenza n. 241/2024).

La società, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha richiesto il rito abbreviato (articolo 130, comma 8, c.g.c.), definito con sentenza n. 106/2024 con il pagamento di € 5.503,13 a favore del Comune.

L'ammissione al rito abbreviato ha avuto il significato di riconoscimento implicito della sussistenza della giurisdizione contabile, contestata nell'atto di costituzione della società privata convenuta.

La Responsabile del Servizio Finanziario è stata condannata con rito ordinario, con applicazione del potere riduttivo, al pagamento di € 6.420,00 a favore del Comune.

La sentenza di condanna ha, altresì, affermato che la tenuta della contabilità fiscale e

l'espletamento dei conseguenti adempimenti costituisce, in via generale, una funzione ordinaria dell'ente rispetto alla quale, nello specifico, sussisteva all'interno dell'organizzazione una figura professionale idonea all'espletamento e a ciò espressamente incaricata: il loro affidamento all'esterno si configura, quindi, come illegittimo ed integrante una condotta antiggiuridica, alla luce delle prescrizioni dell'art. 7, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001 e dei rigorosi principi interpretativi affermati dalla giurisprudenza.

Per poter giustificare il ricorso ad una professionalità esterna la carenza di organico deve essere non solo "quantitativa" ma anche "qualitativa".

La sentenza ha riconosciuto l'omesso e negligente controllo sull'operato dello studio tributario esterno all'ente, cui la convenuta ha del tutto impropriamente delegato competenze proprie.

#### **I) Danno da soccombenza in giudizio. Indebito rimborso di spese legali**

Fermo il principio per cui la difesa in giudizio dei diritti e degli interessi legittimi costituisce un diritto costituzionalmente garantito anche per le Pubbliche Amministrazioni, si evidenzia come queste ultime debbano orientare la gestione del contenzioso secondo un canone di ragionevolezza e nel rigoroso rispetto dei parametri normativi, evitando conseguenze pregiudizievoli per l'erario, che di regola si manifestano con aggravii di spese legali.

Per queste casistiche, tra le fattispecie di cui si è occupata la Procura piemontese nel 2024, si possono annoverare:

n. 1 invito a dedurre per un importo di **€ 67.823,60**

n. 1 atto di citazione per l'importo di **€ 4.363,00**

a) L'invito a dedurre è stato spiccato nei confronti dei consiglieri d'amministrazione

di un ente pubblico che hanno promosso, negli anni, numerose cause civili aventi contenuto analogo e seriale, senza curarsi dei giudicati già intervenuti, esponendo così l'ente a cospicue spese legali, proprie e di soccombenza.

b) L'altra fattispecie ha invece riguardato la violazione delle regole giuscontabili in materia di liquidazione degli onorari in favore di un avvocato del libero foro, difensore di un comune: qui la spesa indebita è stata addebitata al responsabile del servizio finanziario.

Il giudizio è stato definito con il rito monitorio, per un importo dimezzato rispetto a quello richiesto in citazione.

§§§§§§§§§§§§§§§§

Con ciò concludo, sig. Presidente, non solo nella speranza, ma con il dichiarato impegno di non cadere mai in quell'assurdo psicologico di cui al passo del Calamandrei riportato in apertura, chiedendo di dichiarare, alla fine della presente udienza, aperto l'anno giudiziario 2025.

Grazie.



# ATTIVITA' DELLA PROCURA IN TABELLE E GRAFICI



Tabella n. 1

DATI GENERALI TRIENNIO 2022 - 2024			
	2022	2023	2024
PROCEDIMENTI PENDENTI A INIZIO ANNO	3.606	3.923	4.359
NUOVE DENUNCE	1.175	1.292	1.014
NUOVE APERTURE ISTRUTTORIE	1.468	1.309	1.169
<b>TOTALE CARICO</b>	<b>5.074</b>	<b>5.232</b>	<b>5.528</b>
ARCHIVIAZIONI	885	737	792
ARCHIVIAZIONI IMMEDIATE	183	296	154
CITAZIONI	84	81	70
N. CONVENUTI	184	242	207
IMPORTI CITAZIONI	59.896.059,41	55.742.870,83	77.256.530,06
ISTANZE SEQUESTRO CONSERVATIVO	0	0	1
IMPORTI SENTENZE DI CONDANNA	150.312.075,60	62.632.440,05	13.298.097,38
RICORSI APPLICAZIONE SANZIONI PECUNIARIE	0	0	0
RICORSI IN OPPOSIZIONE	0	0	0
CITAZIONI IN RIASSUNZIONE	0	0	0
APPELLI P.R.	22	8	0
IMPORTI APPELLI P.R.	5.350.111,22	6.913.070,07	0,00
CONTRORICORSI PER CASSAZIONE	0	0	0
GIUDIZI PER RESA DI CONTO	178	49	3
INVITI A DEDURRE	87	80	61
N. INVITATI	233	253	140
DECRETI E ATTI ISTRUTTORI	643	668	610
AUDIZIONI ISTRUTTORIE	5	12	9
AUDIZIONI A SEGUITO DI INVITO	33	45	40
PARERI SUI CONTI	1.296	1.237	1.097
CONCLUSIONI SUI CONTI	140	178	198
PARERI SUGLI ABBREVIATI	30	25	31
IMPORTI RITI ABBREVIATI	488.973,52	418.464,97	816.819,83
<b>PROCEDIMENTI PENDENTI A FINE ANNO</b>	<b>3.923</b>	<b>4.359</b>	<b>4.650</b>

Grafico n. 1a




Grafico n. 1b




Grafico n. 1c




Tabella n. 2

<b>CARICO DELL'UFFICIO E ATTIVITA' ISTRUTTORIA</b>			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
(A) fascicoli pendenti al 01/01	3.606	3.923	4.359
(B) nuove aperture istruttorie	1.468	1.309	1.169
(C) movimentazioni complessive nell'anno per attività istruttoria	643	668	619
(D) fascicoli pendenti al 31/12	3.923	4.359	4.650
(E) rapporto totali/movimentati	7,9	7,8	9,1
(F) rapporto aperti/movimentati	2,2	1,9	1,9

Tabella n. 3

<b>RAPPORTO FASCICOLI PENDENTI ED INVITI A DEDURRE</b>			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
fascicoli pendenti al 31/12	3.923	4.359	4.650
inviti a dedurre	87	80	61
rapporto pendenti/inviti a dedurre	45,0	54,5	76,2

Tabella n. 4

<b>PRINCIPALI FILONI DI INDAGINE</b>				
<b>AREE TEMATICHE</b>	<b>N. INVITI A DEDURRE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>N. CITAZIONI IN GIUDIZIO</b>	<b>IMPORTO</b>
FINANZIAMENTI INDIRETTI	2	15.838.509,55	2	39.657.075,70
CONTRIBUTI PUBBLICI	40	1.379.129,49	44	16.001.906,05
DANNO ALL'IMMAGINE	4	232.991,96	4	85.000,00
DANNO DA DISSERVIZIO	2	599.838,11	2	599.838,11
DANNO INDIRETTO	6	2.762.780,67	7	2.785.674,98
VIOLAZIONE ART. 53, COMMA 7 DEL D.LGS N. 165/2011	0	0	1	255.913,83
DANNI IN MATERIA DI AGGIUDICAZIONE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI	3	968.894,45	5	851.613,07
DANNO DA MANCATA ENTRATA	1	206.369,08	2	16.968.407,01
DANNO DA SOCCOMBENZA IN GIUDIZIO - INDEBITO RIMBORSO SPESE LEGALI	1	67.823,60	1	4.363,00

Tabella n. 5

GIUDIZI TRATTATI IN UDIENZA	
RESPONSABILITA'	77
CONTO	206
CAMERE CONSIGLIO PER RITO ABBREVIATO	49
SEQUESTRI	1

Grafico n. 5a



Tabella n. 6

SENTENZE IN MATERIA DI RESPONSABILITA'		
RESPONSABILITA'	CONDANNA	44
	CONDANNA PARZIALE	1
	ASSOLUZIONE	7
	ESTINZIONE PER RITO ABBREVIATO	23

Grafico n. 6a




Tabella n. 7

<b>ESECUZIONE DELLE SENTENZE DI CONDANNA</b>			
<b>Anno</b>	<b>Amministrazione Danneggiata</b>	<b>Numero di Sentenze in esecuzione</b>	<b>Importo recuperato nell'anno di riferimento in esito a sentenze esecutive di I e II grado anche pregresse</b>
<b>2022</b>	STATO	3	2.854.192,53
	ENTI LOCALI	56	2.331.058,92
	A.S.L.	4	980.584,76
	ALTRI ENTI	1	66.971,60
	<b>TOTALE</b>	<b>64</b>	<b>6.232.807,81</b>
<b>2023</b>	STATO	9	206.924,36
	ENTI LOCALI	59	855.681,14
	A.S.L.	2	503.622,56
	ALTRI ENTI	1	458.922,33
	<b>TOTALE</b>	<b>71</b>	<b>2.025.150,39</b>
<b>2024</b>	STATO	14	711.032,69
	ENTI LOCALI	47	649.749,98
	A.S.L.	6	1.193.223,16
	ALTRI ENTI	0	18.825,18
	<b>TOTALE</b>	<b>67</b>	<b>2.572.831,01</b>

Grafico n. 7a




Tabella n. 8

IMPORTI RECUPERI		
	2024	QUINQUENNIO 2020/2024
PRIMA DELL'INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO	63.800,00	471.810,81
A SEGUITO DI RITO ABBREVIATO	816.819,83	2.562.733,51
A SEGUITO DI RITO MONITORIO	2.295,00	2.295,00
A SEGUITO DELL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE DI PRIMO E SECONDO GRADO	2.572.831,00	15.634.338,17



## INDICE

<i>Prefazione</i> .....	3
<b>RELAZIONE DELLA PROCURATRICE REGIONALE</b> .....	<b>5</b>
<b>A) Attività che precede il giudizio o l'archiviazione</b> .....	<b>15</b>
<b>B) Tornando ai numeri</b> .....	<b>18</b>
<b>C) Altri strumenti a tutela del credito erariale</b> .....	<b>21</b>
a) Il sequestro conservativo dei beni .....	21
b) I giudizi di conto .....	22
c) Pareri sui giudizi abbreviati .....	24
<b>D) Dati relativi all'attività di monitoraggio sull'esecuzione delle sentenze da parte delle Amministrazioni</b> .....	<b>24</b>
<b>E) I recuperi</b> .....	<b>26</b>
a) In sede di esecuzione delle sentenze di condanna di primo e secondo grado .....	26
b) Prima dell'introduzione del giudizio con il deposito dell'atto di citazione .....	27
c) I riti speciali .....	27
<b>AREE TEMATICHE DI PARTICOLARE INTERESSE</b> .....	<b>30</b>
<b>A) Contributi Pubblici</b> .....	<b>30</b>
<b>B) Finanziamenti indiretti (certificati bianchi e altri incentivi erogati dal GSE, garanzie pubbliche, bonus e incentivi fiscali)</b> .....	<b>34</b>
<b>C) Danno all'immagine</b> .....	<b>38</b>
<b>D) Danno da disservizio</b> .....	<b>41</b>
<b>E) Danno indiretto (tra cui i danni derivanti da <i>malpractice</i> sanitaria; da corresponsione di compensi non dovuti; per tardiva impugnazione)</b> .....	<b>43</b>
<b>F) Violazione art. 53 comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, incarichi incompatibili e violazione disciplina attività libero professionale intramuraria (ALPI)</b> .....	<b>46</b>
<b>G) Danni in materia di aggiudicazione ed esecuzione dei contratti pubblici (tra cui l'irregolare erogazione di incentivi progettuali in favore del personale interno all'amministrazione, ai sensi del d.lgs. n. 36/2023 e della normativa previgente)</b> .....	<b>49</b>
<b>H) Danno da mancata entrata</b> .....	<b>51</b>
<b>I) Danno da soccombenza in giudizio. Indebito rimborso di spese legali</b> .....	<b>54</b>
<b>ATTIVITA' DELLA PROCURA IN TABELLE E GRAFICI</b> .....	<b>57</b>



CORTE DEI CONTI - TORINO

